I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3247/81 DEL CONSIGLIO

del 9 novembre 1981

relativo al finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, di talune misure d'intervento, in particolare di quelle consistenti nell'acquisto, nel magazzinaggio e nella vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1303/81 [2], in particolare l'articolo 4 paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1883/78, per le misure d'intervento che comportano l'acquisto ed il magazzinaggio di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento occorre determinare le norme e le condizioni che disciplinano i conti annuali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

considerando che occorre precisare le varie voci che dovranno figurare al passivo ed all'attivo dei conti annuali; che, a tal fine, è opportuno riprendere le linee essenziali delle voci che figurano nei regolamenti relativi al finanziamento delle spese d'intervento nei vari settori, raggruppandole in un regolamento unico e secondo un tipo di conto unificato valido per tutti i settori, senza tralasciare le eventuali peculiarità di ciascuno di essi;

considerando che, in applicazione della regolamentazione agricola, gli organismi d'intervento acquistano prodotti offerti all'intervento; che occorre meglio precisare le responsabilità in materia di conservazione dei prodotti, stabilendo norme di finanziamento nei casi di perdita quantitativa, di deprezzamento qualitativo del prodotto, di trasporto dei prodotti all'intervento e di somme recuperate presso venditori, acquirenti e immagazzinatori;

considerando che, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1883/78, per le misure d'intervento diverse da quelle che comportano l'acquisto ed il magazzinaggio, occorre determinare gli elementi di cui tener conto ai fini del finanziamento quando non siano stati fissati nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato; che questa eventualità si presenta tra l'altro per le spese derivanti dalla distribuzione gratuita di prodotti acquistati da un organismo d'intervento o ritirati dal mercato;

considerando che, date talune peculiarità che contraddistinguono i prodotti e i settori, occorre prevedere, se del caso, disposizioni specifiche in merito ad essi;

considerando che, essendo così stabilite per l'insieme dei settori le norme e le condizioni che disciplinano i conti annuali nonché gli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1883/78, occorre abrogare i regolamenti relativi al finanziamento delle spese d'intervento nei vari settori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I conti annuali di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78 sono stabiliti per ogni prodotto per il quale è stato fissato uno specifico prezzo d'intervento o di riferimento. In tali conti figurano, distintamente, le tre seguenti categorie di elementi da iscrivere al passivo o all'attivo:

a) spese relative alle operazioni materiali risultanti dall'acquisto del prodotto da parte degli organismi d'intervento, in particolare all'entrata in magazzino, al condizionamento, al trasporto, alla trasformazione, all'immagazzinamento ed all'uscita dal magazzino;

[1] GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
[2] GU n. L 130 del 16. 5. 1981, pag. 2.

b) spese per interessi su fondi originari degli Stati membri, utilizzati per l'acquisto dei prodotti all'intervento ;

c) scarti tra il valore dei quantitativi entrati e riportati dall'anno precedente ed il valore dei quantitativi smerciati e riportati all'anno successivo, nonché eventuali altre spese ed entrate.

2. Gli Stati membri stabiliscono i conti conformemente al modello riportato nell'allegato I, sempreché gli elementi che figurano in tale modello siano previsti dalla regolamentazione comunitaria.

Inoltre, per i prodotti di cui all'allegato II, gli Stati membri stabiliscono i conti in conformità delle indicazioni contenute nell'allegato stesso, sempreché siano soddisfatte le condizioni ivi menzionate.

Il momento dell'operazione materiale ingenerata dalla misura d'intervento è determinante ai fini della contabilizzazione dei vari elementi di spesa e di introito, salvo disposizione particolare presa secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 [2]. Qualora l'operazione materiale si prolunghi per un certo periodo, è presa in considerazione la fine dell'operazione.

3. L'eventuale saldo attivo di un conto viene detratto dalle spese dell'esercizio in corso.

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire la buona conservazione dei prodotti oggetto di interventi comunitari.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'immagazzinamento e le relative operazioni.

Articolo 3

1. Per quanto riguarda la conservazione dei quantitativi immagazzinati, un limite di tolleranza può essere fissato secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1784/81 [4], o, a seconda dei casi, secondo la procedura di cui al corrispondente articolo degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

2. Il valore dei quantitativi che superano il limite di tolleranza viene accreditato nei conti. Fatte salve le disposizioni specifiche di cui all'allegato II, il valore si ottiene moltiplicando tali quantitativi per il prezzo d'intervento di base valido per la qualità tipo il primo giorno della campagna che inizia durante l'esercizio, aumentato eventualmente di tutte le maggiorazioni mensili.

Le perdite di quantità corrispondono alla differenza tra le scorte teoriche risultanti dall'inventario permanente e le scorte effettive esistenti all'ultimo giorno dell'esercizio o, in mancanza, alle scorte contabili residue dopo esaurimento delle scorte effettive del prodotto di cui trattasi.

In caso di deterioramento del prodotto di cui all'articolo 4, si applicano le disposizioni del medesimo ed i quantitativi in causa non rientrano nel calcolo dei limiti di tolleranza.

I quantitativi mancanti a causa di furti o di altre perdite dovute a cause identificabili non rientrano nel calcolo relativo ai limiti di tolleranza. Il valore di tali quantitativi deve essere accreditato nei conti alla data del furto o della perdita o, se ciò non è possibile, alla data del loro accertamento ; detto valore è stabilito secondo le disposizioni fissate per i quantitativi che superano il limite di tolleranza. Tuttavia, qualora a tale data la nuova campagna di commercializzazione non sia ancora iniziata, va preso in considerazione il prezzo di intervento della campagna in corso, aumentato eventualmente di tutte le maggiorazioni mensili.

3. Se per un determinato prodotto l'organismo d'intervento rinuncia all'applicazione del limite di tolleranza e garantisce il quantitativo nei confronti del FEAOG per la totalità delle scorte del prodotto stesso, può essere deciso che sia maggiorato l'importo forfettario di magazzinaggio o di uscita di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78.

Se uno Stato membro ricorre alle disposizioni di cui sopra, ne informa la Commissione in occasione delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 729/70, indicando la data iniziale e quella finale di applicazione delle disposizioni stesse.

Articolo 4

1. In caso di deterioramento del prodotto all'intervento, dovuto alle condizioni materiali di magazzinaggio, di trasporto o di trasformazione, il paragrafo 3 si applica per analogia salvo che, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o, secondo il caso, di cui al corrispondente articolo degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli :

a) si decida di mettere in vendita il prodotto in modo che questo esca dalle scorte d'intervento entro un termine non superiore a tre mesi dalla data di constatazione del deterioramento ;

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[2] GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.
[3] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[4] GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 1.

b) si stabilisca contemporaneamente e secondo la stessa procedura l'importo che l'organismo d'intervento contabilizza a titolo di proventi della vendita da effettuare ; tale importo non potrà essere inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del paragrafo 3.

2. Qualora sia constatato un deterioramento del prodotto dovuto ad una durata di magazzinaggio troppo lunga, imputabile al fatto che non sia stata presa nessuna decisione comunitaria per quanto riguarda la vendita di tale prodotto o al fatto che tali decisioni non abbiano dato luogo alla vendita, il prodotto viene messo in vendita senza indugio, se del caso ad un prezzo ridotto, in conformità della procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, o, secondo il caso, in conformità della procedura del corrispondente articolo degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. In tal caso gli introiti della vendita sono accreditati nei conti. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione se sussiste il rischio di un siffatto deterioramento.

La presente disposizione non si applica se il deterioramento del prodotto è dovuto ad un metodo di conservazione scelto dall'organismo di intervento.

3. In caso di deterioramento ovvero di distruzione del prodotto a seguito di sinistri diversi dalle calamità naturali, il prodotto viene considerato venduto ed uscito dalla scorta d'intervento alla data del sinistro o, in mancanza di ciò, alla data della constatazione del deterioramento. In tal caso :

— il prezzo da contabilizzare è quello preso in considerazione, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78, per il calcolo del valore dei quantitativi riportati all'inizio dell'esercizio ;

— l'importo forfettario per l'uscita del prodotto non è contabilizzato.

Gli eventuali proventi della vendita dei prodotti deteriorati, nonché eventuali altri importi riscossi a tale proposito, non sono contabilizzati. Il prodotto è comunque considerato deteriorato se, a seguito del sinistro, non è più conforme ai requisiti qualitativi applicabili al momento dell'acquisto.

4. In caso di perdite quantitative o deterioramenti del prodotto a seguito di calamità naturali, lo Stato membro informa la Commissione la quale, se del caso, prende le opportune decisioni secondo la procedura prevista per la liquidazione dei conti.

Articolo 5

1. Le spese derivanti dal trasporto all'interno dello Stato membro interessato del prodotto detenuto dall'organismo d'intervento, reso necessario ed approvato secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, o, secondo il caso, di cui al corrispondente articolo degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, sono addebitate nei conti.

2. Per i trasporti fuori del territorio dello Stato membro interessato, le spese sono addebitate nei conti, sempreché il trasporto sia stato autorizzato a norma del regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti di prodotti acquistati da un organismo d'intervento [1].

3. Sono inoltre addebitate nei conti le spese di trasporto sostenute da un organismo d'intervento in occasione di un trasferimento di prodotti da un organismo d'intervento ad un altro, effettuato in casi particolari sulla base di una decisione del Consiglio, che delibera su proposta della Commissione.

4. Sono altresì addebitate nei conti le spese di entrata e le spese di uscita fissate forfettariamente all'uopo se, secondo la regolamentazione comunitaria, tali spese non sono considerate parte integrante delle spese di trasporto.

5. Eventuali spese di trasporto, pagate o riscosse in conformità della regolamentazione comunitaria al momento dell'acquisto dei prodotti, sono contabilizzate, secondo il caso, al punto 2) « Trasporti » o al punto 1) « Proventi dei trasporti » della rubrica I.

Articolo 6

Fatto salvo il regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate [2], nei conti sono accreditati eventuali importi che gli organismi d'intervento hanno riscosso o ricuperato conformemente alla regolamentazione comunitaria, purché tali importi possano essere considerati una compensazione per un pregiudizio finanziario subito dal FEAOG.

Articolo 7

Qualora il prodotto acquistato da un organismo d'intervento o ritirato dal mercato sia oggetto di una distribuzione a titolo gratuito, prevista dalla regolamentazione comunitaria, le spese originate da tale distribuzione sono finanziate, in funzione della distanza tra il luogo di magazzinaggio dei prodotti ed il luogo della distribuzione, mediante tassi forfettari uniformi per l'intera Comunità, da determinarsi secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 e, se necessario, previo esame del comitato di gestione interessato.

[1] GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.
[2] GU n. L 50 del 22. 2. 1978, pag. 1.

Articolo 8

I regolamenti (CEE) n. 786/69 [1], (CEE) n. 787/69 [2], (CEE) n. 788/69 [3], (CEE) n. 2334/69 [4], (CEE) n. 2305/70 [5], (CEE) n. 2306/70 [6], (CEE) n. 1697/71 [7], (CEE) n. 272/72 [8] e (CEE) 273/72 [9], relativi al finanziamento delle spese d'intervento nei vari settori, sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Le modalità adottate in applicazione dei summenzionati regolamenti rimangono valide.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1982. Tuttavia, per quanto riguarda le misure d'intervento previste dal regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [10], esso si applica a decorrere dalla data di applicazione di dette misure.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. BAKER

---

(1) GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 4.
(3) GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 7.
(4) GU n. L 298 del 27. 11. 1969, pag. 1.
(5) GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 1.
(6) GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 4.
(7) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.
(8) GU n. L 35 del 9. 2. 1972, pag. 1.
(9) GU n. L 35 del 9. 2. 1972, pag. 3.

(10) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

ALLEGATO I

Conto unificato con elementi di spesa e di entrata per la determinazione dell'importo finanziato dal FEAOG per gli interventi relativi all'acquisto, al magazzinaggio e allo smercio dei prodotti agricoli

(Articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78)

PASSIVO (SPESE)	ATTIVO (ENTRATE)
I. Spese per operazioni materiali	
1. Importi forfettari per le spese derivanti :	1. Proventi dei trasporti
a) dall'immagazzinamento	
b) dal magazzinaggio	
c) dall'uscita dal magazzino	
d) dalla trasformazione o dal condizionamento	
e) dall'essiccazione e dai procedimenti di raffreddamento speciale e di omogeneizzazione	
f) dal trasporto	
2. Spese di trasporto, non coperte da importo forfettario	
3. Altre spese derivanti dalle operazioni previste dalla regolamentazione comunitaria	
II. Spese di finanziamento	
(articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78)	
III. Scarto di prezzo ed altri elementi	
1. Valore dei quantitativi in magazzino all'inizio dell'esercizio	1. Proventi della vendita
2. Valore dei quantitativi acquistati	2. Valore dei quantitativi in magazzino alla fine dell'esercizio
	3. Valore delle perdite quantitative, eccedenti il limite di tolleranza
3. Altri	4. Importi riscossi o recuperati presso venditori, acquirenti ed immagazzinatori
	5. Altri
IV. Saldo attivo	**Saldo passivo**

ALLEGATO II

Precisazioni, per i vari prodotti, circa gli elementi di spese e di introito iscritti nei conti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78 (1)

I. CEREALI

1. **Essiccazione**

Le spese supplementari di essiccazione, destinata a portare il tasso di umidità al di sotto di quello fissato per la qualità tipo, sono contabilizzate a condizione che la necessità di tale operazione sia stata accertata secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

2. **Valore dei quantitativi acquistati e proventi delle vendite**

L'organismo d'intervento è autorizzato, per la totalità degli acquisti, a servirsi di un sistema di contratti con gli immagazzinatori, basato sulla qualità tipo dei cereali per i quali è stato fissato un prezzo di intervento o, eventualmente, un prezzo di riferimento. In tal caso, il valore dei quantitativi acquistati e venduti da contabilizzare è riferito alla qualità tipo. In caso di trasferimenti tra organismi d'intervento a prezzo nullo od in caso di misure analoghe, gli abbuoni e le riduzioni constatati al momento dell'uscita del prodotto sono addebitati nel conto in più od in meno, a seconda dei casi, alla rubrica « Altri » (III/3).

Queste disposizioni non si applicano se, per il magazzinaggio, il FEAOG accorda supplementi all'importo forfettario per un procedimento di conservazione capace di migliorare la qualità del prodotto immagazzinato.

3. Per l'applicazione delle disposizioni relative al limite di tolleranza :

— per il frumento panificabile, si considera il prezzo di riferimento invece del prezzo d'intervento,

— le perdite di quantità dovute all'essiccamento non sono conteggiate.

II. CARNI SUINE

1. **Trasporto di carni detenute da un organismo d'intervento**

Per i trasporti diversi da quelli risultanti da un trasferimento tra organismi d'intervento, le spese di trasporto sono finanziate mediante importo forfettario.

Le spese di entrata e di uscita derivanti da detti trasporti sono finanziate mediante un importo forfettario distinto, all'uopo previsto.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al limite di tolleranza, viene preso in considerazione il prezzo di acquisto più elevato praticato nel corso del periodo d'intervento in causa, per quanto concerne il prodotto non trasformato. Tale prezzo di acquisto sarà maggiorato dell'importo forfettario di entrata e di quello per l'immagazzinamento, tenendo ben presente che quest'ultimo è riferito al periodo di immagazzinamento più lungo. Per il prodotto trasformato, detto prezzo viene maggiorato anche delle spese di trasformazione, delle spese di trasporto e dell'importo forfettario per l'immagazzinamento riferito al periodo più lungo di questa operazione.

III. ZUCCHERO

1. **Trasporto dello zucchero dallo stabilimento al magazzino**

Le spese di trasporto sono finanziate mediante importo forfettario.

2. **Spese per il condizionamento (confezione)**

Queste spese sono finanziate mediante importo forfettario.

3. **Rimborso spese di magazzinaggio**

Le spese di magazzinaggio, rimborsate agli organismi d'intervento in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono accreditate nel conto alla rubrica « Altri ».

(1) Per i prodotti non espressamente menzionati in questo allegato non occorrono precisazioni.

IV. CARNI BOVINE

1. **Trasporto di carni detenute da un organismo d'intervento**

Per i trasporti diversi da quelli dovuti ad un trasferimento tra organismi d'intervento, le spese di trasporto sono finanziate mediante importo forfettario.

Le spese di entrata e di uscita derivanti da detti trasporti sono finanziate mediante importo forfettario distinto, all'uopo previsto.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al limite di tolleranza, non deve essere preso in considerazione il prezzo d'intervento, bensì il prezzo d'orientamento più elevato praticato durante l'esercizio, previa applicazione di un coefficiente stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

V. PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al limite di tolleranza va preso in considerazione il prezzo d'intervento più elevato dell'esercizio.

VI. TABACCO

1. **Valore dei quantitativi acquistati**

Per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 1982, l'importo del premio compreso nel valore d'acquisto è detratto da quest'ultimo al momento dell'acquisto ed è contabilizzato alla voce di bilancio riservata a tale premio. Il valore d'acquisto, diminuito dell'elemento premio, è contabilizzato nella rubrica III/2. A tal fine, in caso di acquisto di tabacco in colli, all'importo del premio per il tabacco in foglie è applicato il coefficiente di trasformazione stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 727/70.

2. **Spese di prima trasformazione e condizionamento del tabacco in foglie (articolo 7 del regolamento (CEE) n. 727/70)**

Qualora queste operazioni siano eseguite dall'organismo d'intervento stesso, l'importo da finanziare è fissato forfettariamente secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78. Tale importo non può superare il livello delle spese corrispondenti nell'ambito dei contratti di trasformazione.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al limite di tolleranza, deve essere preso in considerazione il prezzo d'intervento medio pagato all'acquisto di tabacco della varietà e del raccolto di cui trattasi.

VII. CARNI OVINE

1. **Trasporto di carni detenute da un organismo d'intervento**

Per i trasporti diversi da quelli derivanti da un trasferimento tra organismi d'intervento, le spese di trasporto sono finanziate mediante importo forfettario.

Le spese di entrata e di uscita derivanti da detti trasporti sono finanziate mediante importo forfettario distinto, all'uopo previsto.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al limite di tolleranza, non deve essere preso in considerazione il prezzo d'intervento, bensì il prezzo di base più elevato praticato durante l'esercizio per la regione di cui trattasi, previa applicazione di un coefficiente stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1837/80.